|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 22 ottobre 2019

Definizione, forme, caratteristiche e modalita' di attuazione dei

Progetti utili alla collettivita' (PUC). (20A00100)

(GU n.5 del 8-1-2020)

 IL MINISTRO DEL LAVORO

 E DELLE POLITICHE SOCIALI

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.

1124, recante «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali»;

 Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante

«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

 Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante

«Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della

normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della

legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

 Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante

«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi

per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3,

della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

 Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni

urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e,

in particolare, l'art. 4, che, tra l'altro:

 al comma 1, condiziona l'erogazione del beneficio alla

dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e all'adesione ad

un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento

lavorativo e all'inclusione sociale;

 al comma 2, definisce le modalita' di tale adesione individuando

i beneficiari tenuti agli obblighi, coloro che devono essere

convocati dai Centri per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti

per il lavoro e coloro che devono essere convocati dai servizi dei

comuni competenti in materia di contrasto alla poverta' per la

sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale;

 al comma 15, stabilisce che il beneficiario e' tenuto ad offrire

nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione

sociale la propria disponibilita' per la partecipazione a progetti a

titolarita' dei comuni, utili alla collettivita', in ambito

culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei

beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza,

mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre

attivita' e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali,

aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive

settimanali con il consenso di entrambe le parti. Stabilisce altresi'

che i comuni comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita

sezione della Piattaforma per il coordinamento dei comuni istituita;

 Rilevato che il medesimo art. 4, comma 15, rinvia ad un decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi - previa

intesa in sede di Conferenza unificata - entro sei mesi dalla data di

conversione del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, la

definizione delle forme e delle caratteristiche, nonche' delle

modalita' di attuazione dei progetti utili alla collettivita' (PUC);

 Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

2 settembre 2019, n. 108 in materia di sistema informativo del

Reddito di cittadinanza, in attuazione dell'art. 6, comma 1, del

citato decreto-legge n. 4 del 2019;

 Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, sancita nella seduta

del 17 ottobre 2019;

 Decreta:

 Art. 1

 Definizioni

 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

 a) «Rdc»: il Reddito di cittadinanza, di cui all'art. 1 del

decreto-legge n. 4 del 2019;

 b) «Puc»: i Progetti a titolarita' dei comuni, utili alla

collettivita', in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale,

formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario del Rdc e'

tenuto ad offrire la propria disponibilita' ai sensi dell'art. 4,

comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019;

 c) «Patto per il lavoro»: patto di servizio personalizzato

sottoscritto dai beneficiari del Rdc ai sensi dell'art. 4, comma 7,

del decreto-legge n. 4 del 2019;

 d) «Patto per l'Inclusione sociale»: il patto per l'inclusione

sociale sottoscritto dai beneficiari del Rdc ai sensi dell'art. 4,

comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2019;

 e) «Piattaforma GEPI»: la piattaforma digitale del Reddito di

cittadinanza per il Patto di inclusione sociale, istituita presso il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6,

comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per il

coordinamento dei comuni, in forma singola o associata;

 f) «Piattaforma per il Patto per il lavoro»: la piattaforma

digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro,

istituita presso l'ANPAL ai sensi dell'art. 6, comma 1, del

decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per il coordinamento dei centri

per l'impiego;

 g) «Fondo poverta'»: il Fondo per la lotta alla poverta' e

all'esclusione sociale, istituito presso il Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, dall'art. 1, comma 386, della legge 28

dicembre 2015, n. 208, recante Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'

2016);

 h) «PON inclusione»: il Programma operativo nazionale

«Inclusione», approvato con decisione della Commissione C (2014)

10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva decisione C

(2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con decisione C (2018) n. 8586

del 6 dicembre 2018 e da ultimo con decisione C (2019) n. 5237

dell'11 luglio 2019 a titolarita' del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali.

 Art. 2

 Forme e caratteristiche dei PUC

 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019,

il beneficiario del Rdc e' tenuto ad offrire, nell'ambito del Patto

per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, la propria

disponibilita' per la partecipazione a progetti, utili alla

collettivita', da svolgere presso il medesimo comune di residenza. La

mancata adesione ai PUC da parte di uno dei componenti il nucleo

familiare comporta la decadenza dal Rdc. La partecipazione e'

facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc,

inclusi i soggetti esonerati ai sensi dell'art. 4, comma 3, del

decreto-legge n. 4 del 2019. Le persone tenute alla partecipazione ai

PUC sono meglio specificate nell'Allegato 1, contenente indicazioni

operative ulteriori rispetto a quanto indicato nel presente decreto,

di cui costituisce parte integrante.

 2. L'amministrazione titolare dei PUC e' il comune, che puo'

avvalersi della collaborazione di enti del Terzo settore o di altri

enti pubblici, nelle modalita' individuate nell'Allegato 1. I PUC

sono progettati e svolti in ambito culturale, sociale, artistico,

ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, secondo le

modalita' individuate, quanto a caratteristiche e struttura dei

progetti, anche a titolo esemplificativo, nell'Allegato 1.

 3. I PUC comportano, per il soggetto obbligato, un impegno

compatibile con le altre attivita' dallo stesso svolte e in ogni caso

non inferiore ad otto ore settimanali, fino ad un massimo di sedici

ore settimanali, previo accordo tra le parti. La programmazione delle

otto ore settimanali puo' essere sviluppata sia su uno o piu' giorni

della settimana sia su uno o piu' periodi del mese, fermo restando

l'obbligo del totale delle ore previste nel mese, compresa la

possibilita' di un eventuale recupero delle ore perse nel mese di

riferimento.

 L'applicazione della flessibilita' prevista dal presente comma non

puo' essere contemplata nelle situazioni di ampliamento dell'impegno

oltre le otto ore settimanali, a seguito di accordi tra il

beneficiario ed i servizi. In tali casi devono essere svolte

settimanalmente il complesso delle ore concordate.

 4. Le attivita' previste nell'ambito dei PUC non sono assimilabili

ad attivita' di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo e

l'utilizzo dei beneficiari di Rdc nelle attivita' previste dai

progetti non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

 5. I soggetti obbligati non possono svolgere attivita' in

sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico proponente o

dall'ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi o dal

soggetto del privato sociale. I medesimi soggetti obbligati non

possono altresi' ricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione del

soggetto proponente il progetto e non possono sostituire lavoratori

assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altri

istituti, ne' possono essere utilizzati per sopperire a temporanee

esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensita'

di lavoro.

 6. Non possono essere oggetto dei PUC le attivita' connesse alla

realizzazione di lavori o opere pubbliche gia' oggetto di appalto,

ovvero attivita' sostitutive di analoghe attivita' affidate

esternamente dal comune o dall'ente.

 Art. 3

 Modalita' attuative

 1. Il catalogo dei PUC attivati, per ambito di attivita' e numero

di posti disponibili, e' comunicato dal comune nell'apposita sezione

della Piattaforma GEPI per essere reso disponibile ai responsabili

della valutazione multidimensionale finalizzata alla definizione del

Patto per l'inclusione sociale. Le informazioni di cui al primo

periodo sono altresi' messe a disposizione, mediante apposite

procedure di colloquio tra la Piattaforma GEPI e la Piattaforma per

il Patto per il lavoro, dei centri per l'impiego che le utilizzano

nell'ambito della definizione del Patto per il lavoro. I possibili

abbinamenti tra i posti disponibili nei PUC e i beneficiari del Rdc,

individuati nell'ambito dei Patti per l'inclusione sociale e dei

Patti per il lavoro secondo le modalita' di cui all'Allegato 1, sono

comunicati dai responsabili dei servizi competenti dei comuni e dei

centri per l'impiego nelle Piattaforme di riferimento. Il

coordinamento tra i centri per l'impiego e i servizi competenti dei

comuni e' facilitato, nelle modalita' di cui all'Allegato 1, dalla

interoperabilita' delle citate Piattaforme, che costituiscono il

Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Le modalita'

attuative dell'apposita sezione dedicata alla gestione dei PUC nella

Piattaforma GEPI e le procedure di colloquio con la Piattaforma per i

Patti per il lavoro sono disciplinate secondo le indicazioni del

presente decreto mediante integrazione del decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali 2 settembre 2019, n. 108.

 2. Nel caso in cui il numero di PUC attivati da parte del comune

sia inferiore a quello di tutti i componenti tenuti gli obblighi

appartenenti ai nuclei familiari beneficiari del Rdc residenti nel

territorio di competenza, si osservano i seguenti criteri di

priorita':

 a) la partecipazione di almeno un componente per nucleo

famigliare, individuato nel componente piu' giovane tra quelli tenuti

agli obblighi;

 b) l'assegnazione prioritaria ai beneficiari con classe di

importo del beneficio economico del Rdc maggiore.

 3. Il rispetto delle priorita' di cui al comma 2 e' garantito, con

aggiornamento all'inizio di ciascun mese e previa identificazione

delle classi di importo, dall'apposita sezione della Piattaforma GEPI

del Reddito di cittadinanza relativa ai PUC, di cui al comma 1. Nelle

more della realizzazione dell'apposita sezione della Piattaforma, si

procede all'assegnazione secondo l'ordine di convocazione dei

beneficiari da parte dei comuni e dei centri per l'impiego ai fini

della definizione, rispettivamente, dei Patti per l'inclusione e dei

Patti per il lavoro. A tale scopo, nelle more del completamento della

Piattaforma, e' preventivamente individuata da ciascun comune una

quota di posizioni nei PUC da riservare e comunicare ai centri per

l'impiego territorialmente competenti.

 4. Il comune titolare del PUC istituisce preventivamente per ogni

progetto un apposito registro numerato progressivamente in ogni

pagina, timbrato e firmato in ogni suo foglio dal rappresentante

legale dell'Amministrazione o da un suo delegato. Nel registro sono

riportati tutti i dati indicati al punto IV dell'Allegato 1,

relativamente alla struttura del progetto nonche', in un'apposita

sezione dedicata alla registrazione delle presenze giornaliere dei

beneficiari del RdC, l'ora inizio e fine dell'attivita'. Fatta salva

l'affidabilita' e la verificabilita' delle informazioni riportate,

possono essere adottate modalita' di istituzione e tenuta del

registro in forma telematica. Il soggetto attuatore del progetto cura

la tenuta e il costante aggiornamento del registro. La verifica della

reale partecipazione al PUC e' in capo al comune che ne e' titolare.

I dati riportati nel registro rilevano anche ai fini

dell'assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni e le

malattie professionali. Le assenze per malattia o per motivi

personali e familiari devono essere giustificate e opportunamente

documentate. Le assenze non giustificate sono oggetto di richiamo

nelle modalita' di cui all'Allegato 1, salvo l'eventuale recupero

delle ore non prestate concordato con il soggetto attuatore. Nel caso

in cui, nonostante tre precedenti richiami, si siano verificate

assenze non giustificate per complessive 24 ore, il comportamento del

beneficiario e' considerato equivalente alla mancata adesione al

progetto ed e' disposta, previa segnalazione mediante la Piattaforma

GEPI, la decadenza dal beneficio ai sensi dell'art. 7, comma 5,

lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2019.

 5. A seguito di esigenze sopravvenute ovvero di criticita'

evidenziate nello svolgimento del progetto, anche al fine di

migliorare l'abbinamento, e' facolta' del soggetto attuatore

richiedere la sostituzione del beneficiario obbligato.

 Art. 4

 Obblighi in materia di salute e sicurezza

 1. Ai beneficiari del Rdc impegnati nei PUC si applicano gli

obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai

soggetti di cui all'art. 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonche' le previsioni

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.

1124.

 2. I comuni attivano in favore dei soggetti coinvolti nei progetti

idonee coperture assicurative presso l'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli

infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento delle

attivita' previste dal PUC, nonche' per la responsabilita' civile

verso terzi.

 3. Ai fini della assicurazione contro gli infortuni e le malattie

professionali e' fissato, con successivo decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'INAIL, un premio

speciale unitario, a norma dell'art. 42 del decreto del Presidente

della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

 4. Agli oneri per le coperture assicurative si provvede a valere

sulle risorse del Fondo Poverta' e del PON Inclusione, secondo le

indicazioni fornite nei relativi atti di riparto o di gestione.

 Art. 5

 Disposizioni finali

 1. Agli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC, inclusi

quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per

responsabilita' civile dei partecipanti, come meglio specificati

nell'Allegato 1, si provvede con le risorse del Fondo poverta', nei

limiti delle risorse assegnate agli ambiti territoriali e secondo le

indicazioni contenute nei decreti di riparto del Fondo medesimo,

oltre che con il concorso delle risorse afferenti al PON inclusione,

secondo le modalita' individuate negli atti di gestione del

programma. Alle altre attivita' di cui al presente decreto tutte le

amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 2. In esito ad un primo periodo di dodici mesi dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle eventuali

criticita' e delle segnalazioni emerse nell'ambito della cabina di

regia di cui all'art. 21, comma 10-bis del decreto legislativo n. 147

del 2017 e delle sue articolazioni tecniche, e' possibile procedere

all'introduzione di eventuali correttivi in merito alle modalita' di

attuazione dei PUC.

 Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei

conti.

 Roma, 22 ottobre 2019

 Il Ministro: Catalfo

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2019

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e

politiche sociali, reg.ne succ. n. 3221

 Allegato 1

 Parte di provvedimento in formato grafico

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |